



Il Ministro della Difesa

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il *Codice dell’ordinamento militare*, e, in particolare l’articolo 233 che ai fini urbanistici, edilizi, ambientali, individua le opere destinate alla difesa nazionale e l’articolo 535 che prevede che la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa» è costituita ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze armate e che la società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa che esercita i diritti dell’azionista;
- VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*” e, in particolare, il Titolo II, Capo II, recante regimi di sostegno e strumenti di promozione, e il Titolo IV Capo I che disciplina le configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili;
- VISTO** l’articolo 20 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, così come modificato dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 recante “*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*” convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e, in particolare, il comma 3-bis che prevede che “Per l’individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all’installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*;
- TENUTO CONTO** della missione 2, componente 2, investimento 1.2 (promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- VALUTATO** il *curriculum vitae*, comprovante le competenze, le capacità e le esperienze nello specifico ambito professionale, in seno al Ministero della difesa, del Gen. D. CC Michele Sirimarco;
- VISTA** la proposta prot. n. m_ amte.UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008273 in data 13 aprile 2023 con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha designato l'ingegnere Mauro Mallone per il ruolo di Vice Commissario ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del succitato decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17;
- VISTA** la proposta prot. n. MIC_UDCM_GABINETTO_0030223-P in data 16 dicembre 2022 con la quale il Ministero della cultura ha designato l'architetto Esmeralda Valente per il ruolo di Vice Commissario ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del succitato decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17;
- SENTITI** il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;

DECRETA:

Art. 1

(Nomina del Commissario e dei Vice Commissari)

1. A decorrere dal 8 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono nominati:
 - il Gen. D. CC Michele Sirimarco quale Commissario speciale;
 - l'Ing. Mauro Mallone quale Vice Commissario speciale;
 - l'Arch. Esmeralda Valente quale Vice Commissario speciale.
2. Al Commissario speciale e ai Vice Commissari speciali non spettano compensi aggiuntivi.

Art. 2

(Strutture a supporto del Commissario e dei Vice Commissari)

1. Il Commissario speciale e i Vice Commissari speciali si avvalgono, per l'esercizio delle loro funzioni, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dalle Forze armate e, in particolare, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, tenuto conto delle peculiari missioni istituzionali di tutela ambientale affidate al medesimo Comando.
2. La sede del Commissario è assicurata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Ministero della difesa.
3. Il Commissario speciale può delegare specifiche attività, ivi inclusa la gestione dei procedimenti autorizzatori, ai Vice Commissari che ne assumono la diretta responsabilità.

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. Allo scopo di individuare i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati, da affidare in concessione o da utilizzare

direttamente per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il Commissario speciale e i Vice Commissari speciali:

- redigono una programmazione degli interventi finalizzati all'installazione dei menzionati impianti tenendo conto delle esigenze connesse con la difesa nazionale e l'operatività dello strumento militare;
- danno priorità: alle aree in cui si trovano le utenze del Ministero della difesa più energivore e a quelle che, anche sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza, possono essere beneficiarie delle misure incentivanti e dei contributi previsti; agli immobili in uso al Ministero della difesa già oggetto di riqualificazione energetica e ammessi al finanziamento nell'ambito del Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC);
- conducono le interlocuzioni con le Forze Armate che hanno in uso il bene oggetto di intervento e con Difesa Servizi S.p.A. per l'affidamento in concessione dei beni;
- coordinano e conducono, d'intesa con Difesa Servizi S.p.A., le interlocuzioni con gli attori istituzionali coinvolti nei processi di programmazione e di autorizzazione, ivi inclusi l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici e Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e gli altri soggetti pubblici e privati;
- effettuano una mappatura dei procedimenti autorizzatori;
- gestiscono le interlocuzioni con le strutture del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR nonché con gli organismi di *governance* del PNRR, qualora ricorrano le condizioni, in termini di coerenza con gli specifici obiettivi e di conformità ai principi di attuazione del Piano, per la copertura degli oneri da sostenere per la realizzazione degli interventi;
- convocano la conferenza di servizi laddove sia necessaria l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati delle amministrazioni coinvolte nel processo;
- indirizzano le attività di programmazione con l'obiettivo di realizzare la comunità energetica rinnovabile nazionale prevista dall'articolo 20 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- entro il termine dell'anno solare di riferimento effettuano un resoconto delle attività svolte al Ministro della difesa anche al fine di poter consentire al Ministero della difesa di procedere alla comunicazione delle attività svolte, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, all'Agenzia del demanio.

Roma, **18 MAG. 2023**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

